

Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line

TESTO IN CONSULTAZIONE	ULTERIORI MODIFICHE AL TESTO AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE	COMMENTO
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI		
<u>Art. 1</u> (Fonti normative)		
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 50-quinquies e 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.		
<u>Art. 2</u> (Definizioni)	Art. 2 (Definizioni)	
1. Nel presente regolamento si intendono per:	1. Nel presente regolamento si intendono per:	
a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;	a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;	
b) «decreto»: il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";	b) «decreto»: il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";	
c) «offerente»:	c) «offerente»:	
1) le piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno	01) le piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno	

2017;

- 1) 2) la società start-up innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e la *start-up* turismo prevista dall'articolo 11-bis del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106:
- 2) 3) la piccola e media impresa innovativa ("PMI innovativa"), come definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33;
- 3) 4) l'organismo di investimento collettivo del risparmio ("OICR") che investe prevalentemente in start up innovative e in PMI innovative piccole e medie imprese, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014;
- 4) 5) le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014;
- d) «portale»: la piattaforma on line che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte degli offerenti;
- e) «gestore»: il soggetto che esercita professionalmente il e) «gestore»: il soggetto che esercita professionalmente servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali di | il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali

2017;

- 1) la società start-up innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e la start-up turismo prevista dall'articolo 11-bis del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106:
- 2) la piccola e media impresa innovativa ("PMI innovativa"), come definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33;
- 3) l'organismo di investimento collettivo del risparmio ("OICR") che investe prevalentemente in start up innovative e in PMI innovative piccole e medie imprese, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014;
- 4) le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014;
- d) «portale»: la piattaforma on line che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte degli offerenti;



rischio per gli offerenti ed è iscritto nell'apposito registro tenuto dalla Consob;

e-bis) «soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»: le banche, le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche e, con riferimento agli ordini riguardanti azioni o quote di OICR, i relativi gestori;

- f) «controllo»: l'ipotesi in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, ovvero più soggetti congiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- g) «offerta»: l'offerta al pubblico condotta esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali di rischio, ai sensi dell'art. 100-ter, comma 1, del Testo Unico avente ad oggetto strumenti finanziari per un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera c) del regolamento Consob in materia di emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;
- h) «strumenti finanziari»: le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale o degli OICR, oggetto delle offerte al pubblico condotte attraverso portali;
- i) «registro»: il registro tenuto dalla Consob ai sensi

di rischio per gli offerenti ed è iscritto nell'apposito registro tenuto dalla Consob;

e-bis) «soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»: le banche, le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche e, con riferimento agli ordini riguardanti azioni o quote di OICR, i relativi gestori;

- f) «controllo»: l'ipotesi in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, ovvero più soggetti congiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- g) «offerta»: l'offerta al pubblico condotta esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali di rischio, ai sensi dell'art. 100-ter, comma 1, del Testo Unico avente ad oggetto strumenti finanziari per un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera c) del regolamento Consob in materia di emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;
- h) «strumenti finanziari»: le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale o degli OICR, oggetto delle offerte al pubblico condotte attraverso portali;
- i) «registro»: il registro tenuto dalla Consob ai sensi



dell'articolo 50-quinquies del Testo Unico;	dell'articolo 50-quinquies del Testo Unico;	
j) «investitori professionali»: i clienti professionali privati di diritto e i clienti professionali privati su richiesta, individuati nell'Allegato 3, rispettivamente ai punti I e II, del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto e i clienti professionali pubblici su richiesta individuati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.	j) «investitori professionali»: i clienti professionali privati di diritto e i clienti professionali privati su richiesta, individuati nell'Allegato 3, rispettivamente ai punti I e II, del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto e i clienti professionali pubblici su richiesta individuati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.	
Art. 3 (Modalità per la comunicazione e la trasmissione alla Consob) 1. Le domande, le comunicazioni, gli atti, i documenti e ogni altra informazione prevista dal presente regolamento sono trasmessi mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo portalicrowdfunding@pec.consob.it.		
PARTE II REGISTRO E DISCIPLINA DEI GESTORI DI PORTALI Titolo I		

Istituzione del registro	
istituzione dei registi o	
Art. 4	
(Formazione del registro)	
(1 ormazione dei registro)	
1. È istituito il registro dei gestori previsto dall'articolo	
50-quinquies, comma 2, del Testo Unico.	
2. Al registro è annessa una sezione speciale ove sono	
annotate le SIM, le imprese di investimento UE, le	
imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate	
in Italia, i gestori di cui all'articolo 1, comma 1,	
lettera q-bis), del Testo Unico, limitatamente	
all'offerta di quote o azioni di OICR che investono	
prevalentemente in piccole e medie imprese e le	
banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento,	
imprese di investimento e le banche autorizzate ai relativi servizi di investimento che comunicano alla Consob,	
prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento	
dell'attività di gestione di un portale secondo quanto	
previsto dall'Allegato 1.	
Art. 5	
(Contenuto del registro)	
1. Nel registro, per ciascun gestore iscritto, sono indicati:	
a) la delibera di autorizzazione e il numero d'ordine di	
iscrizione;	
b) la denominazione sociale;	
c) l'indirizzo del sito <i>internet</i> del portale e il	
corrispondente collegamento ipertestuale;	
d) la sede legale e la sede amministrativa;	
e) la stabile organizzazione nel territorio della	
c) in small organizatione ner territorio dena	



Repubblica, per i soggetti eomunitari UE; f) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob. 2. Nella sezione speciale del registro, per ciascun gestore annotato, sono indicati: a) la denominazione sociale; b) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale; c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob. Art. 6 (Pubblicità del registro) 1. Il registro è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della Consob. Titolo II Il Iscrizione e cancellazione dal nel registro Art. 7 (Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2.		
e cautelari adottati dalla Consob. 2. Nella sezione speciale del registro, per ciascun gestore annotato, sono indicati: a) la denominazione sociale; b) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale; c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob. Art. 6 (Pubblicità del registro) 1. Il registro è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della Consob. Titolo II Iscrizione e cancellazione dal nel registro Art. 7 (Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in	Repubblica, per i soggetti comunitari UE ;	
2. Nella sezione speciale del registro, per ciascun gestore annotato, sono indicati: a) la denominazione sociale; b) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale; c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob. Art. 6 (Pubblicità del registro) 1. Il registro è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della Consob. Titolo II Iscrizione e cancellazione dal nel registro Art. 7 (Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in	f) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori	
annotato, sono indicati: a) la denominazione sociale; b) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale; c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob. Art. 6 (Pubblicità del registro) 1. Il registro è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della Consob. Titolo II Iscrizione e cancellazione dal nel registro Art. 7 (Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in	e cautelari adottati dalla Consob.	
a) la denominazione sociale; b) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale; c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob. Art. 6 (Pubblicità del registro) 1. Il registro è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della Consob. Titolo II Iscrizione e cancellazione dal nel registro Art. 7 (Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in	2. Nella sezione speciale del registro, per ciascun gestore	
b) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale; c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob. Art. 6 (Pubblicità del registro) 1. Il registro è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della Consob. Titolo II Iscrizione e cancellazione dal nel registro Art. 7 (Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in	annotato, sono indicati:	
corrispondente collegamento ipertestuale; c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob. Art. 6 (Pubblicità del registro) 1. Il registro è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della Consob. Titolo II Iscrizione e cancellazione dal nel registro Art. 7 (Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in	a) la denominazione sociale;	
c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob. Art. 6 (Pubblicità del registro) 1. Il registro è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della Consob. Titolo II Iscrizione e cancellazione dal nel registro Art. 7 (Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in	b) l'indirizzo del sito internet del portale e il	
e cautelari adottati dalla Consob. Art. 6 (Pubblicità del registro) 1. Il registro è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della Consob. Titolo II Iscrizione e cancellazione dal nel registro Art. 7 (Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in	corrispondente collegamento ipertestuale;	
Art. 6 (Pubblicità del registro) 1. Il registro è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della Consob. Titolo II Iscrizione e cancellazione dal nel registro Art. 7 (Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in	c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori	
(Pubblicità del registro) 1. Il registro è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della Consob. Titolo II Iscrizione e cancellazione dal nel registro Art. 7 (Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in	e cautelari adottati dalla Consob.	
1. Il registro è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della Consob. Titolo II Iscrizione e cancellazione dal nel registro Art. 7 (Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in		
Titolo II Iscrizione e cancellazione dal nel registro Art. 7 (Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in	(Pubblicità del registro)	
Titolo II Iscrizione e cancellazione dal nel registro Art. 7 (Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in	1. Il magistra à mubblicata nella neuta "Albi ad Elanchi"	
Iscrizione e cancellazione dal nel registro Art. 7 (Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in		
Art. 7 (Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in		
(Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in	Iscrizione e cancellazione dal nel registro	
(Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione) 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in		
1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in		
registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in	(Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione)	
registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in	1 La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel	
nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in	*	
compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in	• • •	
terzi di funzioni operative essenziali, redatta in	•	
	*	
USSELVANZA UL UUANU DIEVISIU UAH AHEYAU Z.	•	
	osservanza di quanto previsto dan Anegato 2.	
2. La Consob, entro sette giorni lavorativi dal	2. La Consob, entro sette giorni lavorativi dal	
ricevimento, verifica la regolarità e la completezza della		



domanda e comunica alla società richiedente la documentazione eventualmente mancante, che è inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, a pena di improcedibilità.

- 3. Nel corso dell'istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:
- a) alla società richiedente;
- b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente;
- c) a coloro che detengono il controllo della società richiedente;
- d) a qualunque soggetto, anche estero.

In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi e per un periodo comunque non superiore a trenta giorni lavorativi, a pena di improcedibilità.

4. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti per l'iscrizione nel registro che intervenga nel corso dell'istruttoria, ovvero rilevanti modifiche apportate alla relazione prevista dall'Allegato 2, sono portate senza indugio a conoscenza della Consob. Entro sette giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la società richiedente trasmette alla Consob la relativa documentazione. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è interrotto dalla data di ricevimento della

	COLIDOD	
comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.		
5. La Consob delibera sulla domanda entro il termine di sessanta giorni lavorativi. L'autorizzazione è negata quando risulti che la società richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 50-quinquies del Testo Unico e dagli articoli 8 e 9 ovvero quando dalla valutazione dei contenuti della relazione prevista all'Allegato 2 non risulti garantita la capacità della società richiedente di esercitare correttamente la gestione di un portale.		
Art. 7-bis (Requisiti patrimoniali dei gestori) 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, i gestori devono aderire a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori		
riconosciuto ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico.		
2. In alternativa a quanto stabilito dal comma 1, i gestori possono stipulare un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 100.000 euro per ciascuna richiesta di indennizzo, e di 2.500.000 euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.	2. In alternativa a quanto stabilito dal comma 1, i gestori possono stipulare un'assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, che preveda: a) per ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di almeno ventimila euro e b) per l'importo totale delle richieste di indennizzo, una copertura di almeno un milione di euro all'anno per i gestori che effettuano direttamente la verifica prevista dall'art. 13, comma 5-bis, e di almeno cinquecentomila euro all'anno per gli altri gestori.	Sono stati effettuati alcuni interventi di drafting per allineare maggiormente la norma al disposto dell'art.50-bis TUF. Per quanto riguarda l'individuazione dei massimali assicurativi si veda la Relazione Illustrativa



	COTICOD	
 3. Il venir meno dei requisiti patrimoniali indicati al comma 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione, a meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi. 4. Durante il periodo previsto al comma 3 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese fino alla ricostituzione dei requisiti prescritti. 		
Art. 8 (Requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo)		
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che detengono il controllo della società richiedente dichiarano sotto la propria responsabilità e con le modalità indicate nell'Allegato 1, di:		
a) non trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero di non aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;		
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;		
c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:		

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
- 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera *c*) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- d-*bis*) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
- 1-bis. Nel caso in cui nessuno dei soci detenga il controllo, il comma 1 si applica ai soci che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale della società.
- 2. Ove il controllo ovvero la partecipazione di cui al

	0011000	
comma 1-bis siano detenuti tramite una o più persone giuridiche, i requisiti di onorabilità indicati nel comma 1 devono ricorrere per gli amministratori e il direttore		
generale ovvero per i soggetti che ricoprono cariche equivalenti, nonché per le persone fisiche che controllano		
tali persone giuridiche.		
Art. 9 (Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)		
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una società richiedente, devono possedere i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 8, comma 1.		
2. I soggetti indicati al comma 1 sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato una comprovata esperienza di almeno un biennio nell'esercizio di:		
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;		
b) attività professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo;		
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;		
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi		



attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.	
3. Possono far parte dell'organo che svolge funzioni di amministrazione anche soggetti, in ruoli non esecutivi, che abbiano maturato una comprovata esperienza lavorativa di almeno un biennio nei settori industriale, informatico o tecnico-scientifico, a elevato contenuto innovativo, o di insegnamento o ricerca nei medesimi settori, purché la maggioranza dei componenti possieda i requisiti previsti dal comma 2.	
4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro non possono assumere o esercitare analoghe cariche presso altre società che svolgono la stessa attività, a meno che tali società non appartengano al medesimo gruppo.	
Art. 10 (Effetti della perdita dei requisiti di onorabilità)	
1. I soggetti che detengono il controllo e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di un gestore comunicano senza indugio agli organi che svolgono funzioni di amministrazione e di controllo la perdita dei requisiti di onorabilità.	
2. Il venir meno dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti indicati al comma 1 comporta la decadenza dall'autorizzazione, a meno che tali requisiti non siano	

	COLIOOD	
ricostituiti entro il termine massimo di due mesi.		
3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore non		
pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese a		
far data dalla comunicazione prevista al comma 1 e		
decadono alla scadenza del termine massimo di due mesi,		
ove non siano ricostituiti i requisiti prescritti.		
Art. 11 (Sagnansiana dalla agrica dei saggetti alla svolgana		
(Sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)		
junzioni di diffinitistrazione, direzione è controllo)		
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,		
direzione e controllo presso un gestore iscritto nel		
registro sono sospesi dalla carica nel caso di:		
n) aandama aan aantama nan dafinikina nan nan dai nasti		
<i>a</i>) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera <i>c</i>);		
previstr dan articolo 6, comma 1, lettera e),		
b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene		
previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c), con sentenza		
non definitiva;		
a) annilianziana muannisania di una della misuma muanista		
c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dagli articoli 67 e 76, comma 8, del decreto legislativo 6		
settembre 2011, n. 159;		
300000000000000000000000000000000000000		
d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.		
2. L'organo che svolge funzioni di amministrazione		
dichiara la sospensione con apposita delibera entro trenta		
giorni dall'avvenuta conoscenza di uno degli eventi previsti al comma 1 e iscrive l'eventuale revoca fra le		
materie da trattare nella prima assemblea successiva al		
materia da trattare nera prima assemblea successiva di		



verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al	
comma 1. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del	
comma 1, la sospensione dalla funzione si applica in ogni	
caso per l'intera durata delle misure contemplate.	
<u>Art. 11-<i>bis</i></u>	
(Decadenza dall'autorizzazione)	
1. I gestori danno inizio allo svolgimento dell'attività	
entro il termine di sei mesi dalla data della relativa	
autorizzazione, a pena di decadenza deall'autorizzazione	
medesima.	
2. I gestori che abbiano interrotto lo svolgimento	
dell'attività lo riprendono entro il termine di sei mesi, a	
pena di decadenza dealla relativa autorizzazione.	
3. I gestori che intendono rinunciare	
all'autorizzazione all'esercizio dell'attività presentano	
apposita istanza alla Consob.	
4 Nol coso di cui al precedente commo la Consola nol	
4. Nel caso di cui al precedente comma, la Consob, nel corso dell'istruttoria, può chiedere elementi	
informativi:	
miormativi.	
a) alla società richiedente;	
a) una societa remedente,	
b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione,	
direzione e controllo presso la società richiedente;	
·	
c) a qualunque altro soggetto, anche estero.	
5. Il termine di conclusione del procedimento è	
sospeso dalla data di invio della richiesta degli	



	COLIDOR	
elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi.		
6. La Consob delibera entro il termine di sessanta giorni lavorativi dalla data di avvio del procedimento,		
salvo quanto previsto dal precedente comma.		
Art. 12 (Cancellazione dal registro)		
1. La cancellazione dal registro è disposta:		
a) su richiesta del gestore nel caso in cui l'autorizzazione sia stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;		
b) a seguito della perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione;		
c) a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza nella misura determinata annualmente dalla Consob;		
d) per effetto dell'adozione del provvedimento di radiazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b);		
d-bis) per effetto della decadenza dall'autorizzazione;.		
2. I gestori cancellati dal registro ai sensi del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:		
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), siano rientrati in possesso dei requisiti indicati agli articoli 8 e 9 all'articolo 50-quinquies, comma 3, del Testo Unico,		



ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza	
dovuto;	
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi	
tre anni dalla data della notifica del provvedimento di	
radiazione.	
3. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11-bis) si applicano	
anche ai casi previsti dal comma 1, lettere a), b), e c).	



Titolo III Regole di condotta

Art. 13 (Obblighi del gestore)

1. Il gestore opera con diligenza, correttezza trasparenza, evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli emittenti offerenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni. In particolare, il gestore elabora, attua e mantiene un'efficace politica sui conflitti di interesse, formulata per iscritto, che consenta di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse lesivo di uno più investitori, e che definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia evitato, il gestore, come misura estrema, li informa chiaramente della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti e delle misure adottate per mitigare i relativi rischi. Il gestore valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata e adotta misure adeguate per rimediare ad L'eccessivo eventuali carenze. ricorso alla comunicazione agli investitori è da considerarsi una carenza della politica sui conflitti di interesse.

Titolo III Regole di condotta

Art. 13 (Obblighi del gestore)

1. Il gestore opera con diligenza, correttezza e trasparenza, evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli emittenti offerenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni. In particolare, il gestore elabora, attua e mantiene un'efficace politica sui conflitti di interesse, formulata per iscritto, che consenta di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse lesivo di uno più investitori, e che definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia evitato, il gestore, come misura estrema, comunica chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi. L'eccessivo ricorso da parte del gestore a tali comunicazioni agli investitori è da considerarsi una carenza della politica sui conflitti di valuta gestore interesse. Il e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata e adotta misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze.

In accoglimento un'indicazione pervenuta in risposta alla consultazione è stato riformulato testo chiarendo che la carenza della politica conflitti sui interesse si riferisce al caso di insufficienza reiterata delle procedure elaborate per evitare didanneggiare risparmiatori



1-bis. Il gestore si astiene dal condurre sul proprio portale offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

1-bis. Il gestore che intende condurre sul proprio portale offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo, adotta misure idonee per l'efficace gestione del conflitto che insorge in relazione a questo tipo di attività. Tali misure includono l'astensione dal condurre tali offerte, laddove i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per gli investitori.

Si veda il commento alla disposizione riportato nella relazione illustrativa

1-ter. Tra le misure di cui al comma 1-bis, rientrano almeno:

- a) l'adozione, da parte del gestore, di adeguati presidi operativi e procedurali volti ad assicurare che gli strumenti oggetto delle offerte siano compatibili con le caratteristiche, le esigenze e gli obiettivi di un determinato mercato di riferimento;
- b) l'effettuazione della *due diligence* dell'operazione, da parte di un soggetto terzo indipendente;
- c) l'effettuazione, da parte dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, della valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari oggetto delle offerte, anche nel caso in cui il gestore esegua direttamente la verifica prevista dal comma 5-bis).

1-quater. Nei casi previsti dal comma 1-bis), il gestore

- 2. Il gestore rende disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l'offerta che sono fornite dall'offerente affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell'investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
- 3. Il gestore richiama l'attenzione degli investitori diversi dagli investitori professionali sull'opportunità che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie. Il gestore non diffonde notizie che siano non coerenti con le informazioni pubblicate sul portale e si astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli Tale specificazione tiene conto delle prescrizioni degli artt. 16, paragrafo 3 e 23 della MiFID II, nonché degli artt. 33 e 34 del Regolamento delegato UE n. 2017/565 del 25.04.2016 in materia di conflitti di interesse. Inoltre, cfr. l'art. 3 della MiFID II ("requisiti almeno analoghi"). In particolare, l'inserimento in parola è stato mutuato dall'art. 34 del citato Regolamento delegato UE n. 2017/565 del 25.04.2016. Il divieto di specie viene introdotto sulla base della considerazione che

fornisce adeguata informativa ai clienti sull'esistenza dei conflitti di interesse e sui presidi dallo stesso adottati per la gestione di tali conflitti, anche attraverso un'apposita avvertenza facilmente comprensibile da parte di un investitore ragionevole, redatta con l'utilizzo di un linguaggio chiaro e conciso ed in carattere di dimensione leggibile.

3. Il gestore richiama l'attenzione degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'articolo 24, comma 2, sull'opportunità che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie. Il gestore non diffonde notizie che siano non coerenti con le informazioni pubblicate sul portale e si astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare l'andamento delle adesioni alle medesime.

Modifica volta ad uniformare il trattamento degli investitori a supporto delle Piccole e medie imprese a quello degli investitori professionali

l'autoquotazione creerebbe un'ipotesi di conflitto di interessi non gestibile in maniera efficace ed adeguata dai gestori iscritti nella sezione ordinaria del relativo registro, data la specifica disciplina a cui gli stessi sono sottoposti. 18 strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare l'andamento delle adesioni alle medesime.

- 4. Il gestore assicura che le informazioni fornite tramite il portale siano aggiornate, accessibili almeno per i dodici mesi successivi alla chiusura delle offerte e rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura dell'offerta.
- 5. Il gestore assicura agli investitori diversi dagli investitori professionali il diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine.
- 5-bis. Il gestore verifica, per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto, che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l'investimento comporta, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b). Qualora il gestore ritenga che lo strumento non sia appropriato per il cliente lo avverte di tale situazione, anche attraverso sistemi di comunicazione elettronica.

5-ter. Qualora il gestore non effettui direttamente la verifica prevista dal comma 5-bis, si applica l'articolo 17, comma 3.

5. Il gestore assicura agli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'articolo 24, comma 2, il diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine.

Modifica volta uniformare iltrattamento degli investitori a supporto delle Piccole e medie imprese a quello degli investitori professionali. Con riferimento al recesso è stato mantenuto un termine di sette giorni per uniformità con le altre disposizioni del TUF cheprevedono analogo diritto.

Art. 14

(Informazioni relative alla gestione del portale)

- 1. Nel portale sono pubblicate in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative:
- a) al gestore, ivi compresi i recapiti telefonici e di posta elettronica; ai soggetti che detengono il controllo ovvero, in mancanza, ai soggetti che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale sociale; ai soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo; al sistema di indennizzo cui ha aderito il gestore o all'assicurazione a copertura della responsabilità civile stipulata dal medesimo;
- b) alle attività svolte, ivi incluse le modalità di selezione delle offerte o l'eventuale affidamento di tale attività a terzi;

b-*bis*) alla data di inizio, interruzione o riavvio dell'attività;

- c) alle modalità per la gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari offerti tramite il portale, specificando se il gestore procede direttamente alla verifica di cui all'articolo 13, comma 5-bis o se vi procedono le banche e le imprese di investimento i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini ai sensi dell'articolo 17, comma 3;
- d) agli eventuali costi a carico degli investitori;

a) al gestore, ivi compresi i recapiti telefonici e di posta elettronica; ai soggetti che detengono il controllo ovvero, in mancanza, ai soggetti che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale sociale; ai soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo; al sistema di indennizzo cui ha aderito il gestore o all'assicurazione a copertura della responsabilità professionale stipulata dal medesimo:



- e) alle misure predisposte per ridurre e gestire i rischi di frode:
- f) alle misure predisposte per assicurare il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli investitori ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche;
- g) alle misure predisposte per **identificare**, **prevenire o** gestire i conflitti di **interesse** interessi;
- h) alle misure predisposte per la trattazione dei reclami e l'indicazione dell'indirizzo cui trasmettere tali reclami;
- i) ai meccanismi previsti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie;
- j) ai dati aggregati sulle offerte svolte attraverso il portale e sui rispettivi esiti;
- k) alla normativa di riferimento, all'indicazione del collegamento ipertestuale al registro nonché alla sezione di *investor education* del sito *internet* della Consob e alla apposita sezione speciale del Registro delle Imprese prevista all'articolo 25, comma 8, del decreto;
- l) agli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob;
- m) alle iniziative, che il gestore si riserva di adottare nei confronti degli emittenti offerenti in caso di inosservanza delle regole di funzionamento del portale; in caso di mancata predisposizione, l'indicazione che non

f) alle misure predisposte per assicurare il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli investitori ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche della normativa applicabile in materia;



sussistono tali iniziative.	
Art. 15 (Informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari tramite portali)	
1. Il gestore fornisce agli investitori, in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche mediante l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari tramite portali, riguardanti almeno:	
a) il rischio di perdita dell'intero capitale investito;	
b) il rischio di illiquidità;	
c) il divieto di distribuzione di utili previsto per le <i>start-up</i> innovative dall'articolo 25 del decreto;	
d) il trattamento fiscale di tali investimenti, (con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi), nel caso di start-up innovative e PMI innovative;	
e) per le <i>start-up</i> innovative le deroghe al diritto societario previste dall'articolo 26 del decreto nonché al diritto fallimentare previste dall'articolo 31 del decreto;	
e-bis) [] per le PMI innovative le deroghe al diritto societario previste dall'articolo 26 del decreto;	
f) i contenuti tipici di un business plan e del regolamento o statuto di un OICR;	



- g) il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 e le relative modalità di esercizio.
- 2. Il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano:
- a) preso visione delle informazioni di *investor education* previste dall'articolo 14, comma 1, lettera *k*) e delle informazioni indicate al comma 1;
- b) fornito informazioni in merito alla propria conoscenza ed esperienza per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che gli strumenti finanziari oggetto di offerta comportano, ove il gestore effettui direttamente la verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-bis. Tali informazioni fanno riferimento almeno:
- i) ai tipi di servizi, operazioni, effettuate anche tramite portali *on-line*, e strumenti finanziari con i quali l'investitore ha dimestichezza;
- ii) alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni, effettuate anche tramite portali *on-line*, su strumenti finanziari, realizzate dall'investitore e al periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
- iii) al livello di istruzione, alla professione, o se rilevante, alla precedente professione dell'investitore;
- c) dichiarato di essere in grado di sostenere

2. Il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'art. 24, comma 2, che abbiano:

Modifica volta ad uniformare il trattamento degli investitori a supporto delle Piccole e medie imprese a quello degli investitori professionali.

economicamente l'eventuale intera perdita dell'investimento che intendono effettuare.	
Art. 16 (Informazioni relative alle singole offerte)	
1. In relazione a ciascuna offerta il gestore pubblica:	
a) le informazioni indicate nell'Allegato 3 ed i relativi aggiornamenti forniti dall'offerente, anche in caso di significative variazioni intervenute o errori materiali rilevati nel corso dell'offerta, portando contestualmente ogni aggiornamento a conoscenza dei soggetti che hanno aderito all'offerta;	
b) gli elementi identificativi dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini delle banche o delle imprese di investimento che curano il perfezionamento degli ordini nonché gli estremi identificativi del conto previsto dall'articolo 17, comma 6;	
c) le modalità di esercizio del diritto di revoca previsto dall'articolo 25, comma 2;	
d) la periodicità e le modalità con cui verranno fornite le informazioni sullo stato delle adesioni, l'ammontare sottoscritto e il numero di aderenti;	
d-bis) l'indicazione dell'eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità	



	COLIDOR	
limitata previsto dall'articolo 100- <i>ter</i> , comma 2- <i>bis</i> , del Testo Unico e le relative modalità per esercitare l'opzione di scelta del regime da applicare.		
2. Le informazioni indicate al comma 1 possono essere altresì fornite mediante l'utilizzo di tecniche multimediali. Il gestore consente l'acquisizione delle informazioni elencate al comma 1, lettera <i>a</i>), su supporto durevole.		
Art. 17 (Obblighi relativi alla gestione degli ordini di adesione degli investitori)		
1. Il gestore adotta misure volte ad assicurare che gli ordini di adesione alle offerte ricevuti dagli investitori siano:		
a) trattati in maniera rapida, corretta ed efficiente;		
b) registrati in modo pronto e accurato;		
c) trasmessi, indicando gli estremi identificativi di ciascun investitore, secondo la sequenza temporale con la quale sono stati ricevuti.		
2. Le banche e le imprese di investimento I soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini curano il perfezionamento degli ordini che ricevono per il tramite di un gestore e informano tempestivamente quest'ultimo sui relativi esiti, assicurando il rispetto di quanto previsto al comma 6.		
3. Le banche e le imprese di investimento che ricevono		

gli ordini I soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili contenute nella Parte II del Testo Unico e nella relativa disciplina di attuazione, qualora ricorrano le seguenti condizioni :

- *a*) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo controvalore sia superiore a cinquecento euro per singolo ordine e a mille euro considerando gli ordini complessivi annuali;
- b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il relativo controvalore sia superiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali.
- 4. Le disposizioni contenute nel comma 3 non si applicano quando il gestore effettua direttamente la verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-bis.
- 5. Il gestore che non effettua direttamente la verifica proposta dall'art**_icolo** 13, comma 5-*bis* acquisisce dall'investitore, con modalità che ne consentano la conservazione, un'attestazione con la quale lo stesso dichiara di non aver superato, nell'anno solare di riferimento, le soglie previste al comma 3. A tal fine rilevano gli importi degli investimenti effettivamente perfezionati per il tramite del portale al quale sono trasmessi gli ordini nonché di altri portali.
- 6. Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta, la provvista necessaria al perfezionamento degli ordini sia costituita nel conto indisponibile destinato



	CC110C2	
all'offerente acceso presso i soggetti che ricevono e		
perfezionano gli ordini le banche e le imprese di		
investimento a cui sono trasmessi gli ordini, previsto		
dall'articolo 25. Il gestore comunica alla banca o		
all'impresa di investimento a tali ultimi soggetti, presso		
la quale i quali è versata la provvista, le informazioni		
relative al perfezionamento dell'offerta. I relativi fondi		
sono trasferiti all'offerente successivamente al		
perfezionamento medesimo.		
<u>Art. 18</u>		
(Obblighi di tutela degli investitori connessi ai rischi		
operativi)		
1. Il gestore assicura l'integrità delle informazioni		
ricevute e pubblicate dotandosi di sistemi operativi		
affidabili e sicuri.		
2 Ai fini dell'e dennimente di cuente massiste el comme		
2. Ai fini dell'adempimento di quanto previsto al comma		
1 il gestore:		
a) individua le fonti di rischio operativo e le gestisce		
predisponendo procedure e controlli adeguati, anche al		
fine di evitare discontinuità operative;		
inic di evitare discontinuità operative,		
b) predispone appositi dispositivi di backup.		
Art. 19		
(Obblighi di riservatezza)		
(0.000,000,000,000)		
1. Il gestore assicura la riservatezza delle informazioni		
acquisite dagli investitori in ragione della propria attività,		
salvo che nei confronti dell'offerente e per le finalità		
connesse con il perfezionamento dell'offerta, nonché in		
ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne		



consenta la rivelazione.	
Art. 20 (Obblighi di conservazione della documentazione)	
1. Il gestore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, in formato elettronico ovvero cartaceo, copia della corrispondenza e della documentazione contrattuale connessa alla gestione del portale, ivi inclusa:	
a) la ricezione degli ordini di adesione alle offerte svolte tramite il portale e l'esercizio dei diritti di recesso e di revoca;	
b) la trasmissione degli ordini alle banche e alle imprese di investimento ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini ai fini della sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;	
c) la ricezione delle conferme dell'avvenuta sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;	
d) le attestazioni previste dall'articolo 17, comma 5 e le attestazioni dalle quali risulta la classificazione di cliente professionale ricevute ai sensi dell'articolo 24, comma 2-bis.	
Art. 21 (Comunicazioni alla Consob)	
1. Il gestore trasmette senza indugio alla Consob le informazioni relative alle:	

- a) variazioni dello statuto sociale;
- b) variazioni relative ai soggetti che detengono il controllo, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8;
- c) variazioni relative ai soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo, con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 9;
- d) comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 10, comma 1;
- e) delibere di sospensione e di revoca dalla carica adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
- 1-bis Nel caso in cui il gestore intenda effettuare direttamente la verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, lo comunica alla Consob 60 giorni prima di avviare tale attività, unitamente alla descrizione delle procedure interne predisposte.
- 2. Il gestore comunica senza indugio alla Consob le date di inizio, interruzione e riavvio dell'attività.
- 3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il gestore trasmette alla Consob:



	COLICOR	
a) la relazione sulle attività svolte e sulla struttura organizzativa secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni già comunicate. Qualora non siano intervenute variazioni la relazione può non essere inviata, fermo restando che dovrà essere comunicata tale circostanza;		
b) i dati sull'operatività del portale con indicazione almeno delle informazioni aggregate relative alle offerte svolte nel corso dell'anno precedente e ai relativi esiti, secondo lo schema predisposto dalla Consob, nonché ai servizi accessori prestati con riferimento alle stesse;		
c) i dati sui casi di discontinuità operativa e sulla relativa durata, unitamente alla descrizione degli interventi effettuati per ripristinare la corretta operatività del portale;		
d) i dati sui reclami ricevuti per iscritto, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.		
Titolo IV		
Provvedimenti sanzionatori e cautelari		
<u>Art. 22</u> (Provvedimenti cautelari)		
1. La Consob, in caso necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione dell'attività del gestore per un periodo non superiore a novanta giorni qualora		



sussistano fondati elementi che facciano presumere	
l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di	
disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob	
atte a dar luogo alla radiazione dal registro. Ai fini	
dell'adozione dei provvedimenti cautelari, la Consob	
valuta, altresì, le modalità di attuazione della condotta	
illecita e la reiterazione della violazione.	
Art. 23	
(Sanzioni)	
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 50	
quinquies, comma 7, primo periodo 190-quater, del	
Testo Unico in materia di sanzioni pecuniarie, la Consob	
dispone:	
dispone.	
a) la sospensione da uno a quattro mesi dell'attività del	
gestore in caso di grave violazione delle regole di	
condotta previste dal titolo III;	
b) la radiazione dal registro in caso di:	
1) svolgimento di attività di facilitazione della raccolta di	
capitale di rischio in assenza delle condizioni previste	
dall'articolo 24 ovvero per conto di società diverse	
soggetti diversi dagli offerenti;	
2)	
2) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione	
modulistica contrattuale o altra documentazione informatica ovvero analogica;	
informatica ovveto analogica,	
3) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di	
somme di denaro ovvero detenzione di strumenti	
Somme Di General Stramond	

	COLIDOD	
finanziari di pertinenza di terzi;		
4) comunicazione o trasmissione all'investitore o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;		
5) trasmissione a banche e imprese di investimento ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini di ordini riguardanti la sottoscrizione di strumenti finanziari non autorizzati dall'investitore;		
6) mancata comunicazione—a banche e imprese di investimento ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini dell'avvenuto esercizio, da parte dell'investitore, del diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, o di revoca, ai sensi dell'articolo 25;		
7) reiterazione dei comportamenti che hanno dato luogo a un provvedimento di sospensione adottato ai sensi della lettera <i>a</i>);		
8) ogni altra violazione di specifiche regole di condotta connotata da particolare gravità.		
2. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 1, lettere a) e b), la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. PARTE III DISCIPLINA DELLE OFFERTE TRAMITE	2. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 1, lettere a) e b), la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, rispettivamente, la sanzione immediatamente superiore o inferiore.	Modifica redazionale volta a rendere più chiara la disposizione
PORTALI		

Art. 24

(Condizioni relative alle offerte sul portale)

- 1. Ai fini dell'ammissione dell'offerta sul portale, il gestore verifica che lo statuto o l'atto costitutivo delle **piccole e medie imprese** della *start up* innovativa o della PMI innovativa preveda:
- a) il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di covendita delle proprie partecipazioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta;
- b) la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito *internet* della società.
- 2. Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di *start-up* innovative previsti all'articolo 25, comma 5, del decreto o da investitori a supporto dell'innovazione delle piccole e medie imprese, aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i



depositi in contante, superiore a cinquecento mila euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei seguenti requisiti:

- i) aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in *start-up* innovative o PMI innovative piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro;
- ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa piccole e medie imprese diversa diverse dalla società offerente.

2-bis. Ai fini del comma 2, il cliente professionale su richiesta trasmette al gestore un'attestazione rilasciata dall'intermediario di cui è cliente, dalla quale risulta la classificazione quale cliente professionale. Ai fini dell'accertamento della qualità di investitore a supporto dell'innovazione, il soggetto interessato presenta al gestore: una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta che il valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, è superiore a cinquecento mila euro; le certificazioni attestanti l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero, ove i gestori lo consentano, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; le visure camerali attestanti le cariche di

i) aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in *start-up* innovative o PMI innovative piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a **quindicimila** euro;

Modifica redazionale

2-bis. Ai fini del comma 2, il cliente professionale su richiesta trasmette al gestore un'attestazione rilasciata dall'intermediario di cui è cliente, dalla quale risulta la classificazione quale cliente professionale. Ai fini dell'accertamento della qualità di investitore a supporto dell'innovazione delle piccole e medie imprese, il soggetto interessato presenta al gestore: una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta che il valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, è superiore a cinquecento mila euro; le certificazioni attestanti l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero, ove i gestori lo consentano, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre



amministratore di <i>start-up</i> innovativa o PMI innovative ricoperte e le relative deleghe; per ciascuna operazione, la certificazione della <i>start-up</i> o PMI innovativa che attesti gli investimenti effettuati nell'ultimo biennio.	2000, n. 445; le visure camerali attestanti le cariche di amministratore di start-up innovativa o PMI innovative ricoperte piccole e medie imprese e le relative deleghe; per ciascuna operazione, la certificazione della start-up o PMI innovativa piccola e media impresa che attesti gli investimenti effettuati nell'ultimo biennio. 2-ter. Le soglie di cui al comma 2 sono ridotte al 3% per le offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l'offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.	Si veda il commento riportato nella Relazione Illustrativa
Art. 25 (Costituzione della provvista e diritto di revoca) 1. La provvista necessaria al perfezionamento degli ordini di adesione alle offerte è costituita in un conto indisponibile destinato all'offerente presso le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini. La valuta di effettivo addebito non può essere anteriore alla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori.		



2. Gli investitori diversi dagli investitori professionali che
hanno manifestato la volontà di sottoscrivere strumenti
finanziari oggetto di un'offerta condotta tramite portale,
hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il
momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa
è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o
sia rilevato un errore materiale concernenti le
informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire
sulla decisione dell'investimento. Il diritto di revoca può
essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le
nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli
investitori.
3. Nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto

3. Nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta, i fondi relativi alla provvista prevista al comma 1 tornano nella piena disponibilità degli investitori.

2. Gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'articolo 24, comma 2, che hanno manifestato la volontà di sottoscrivere strumenti finanziari oggetto di un'offerta condotta tramite portale, hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori.

Modifica volta ad uniformare il trattamento degli investitori a supporto delle Piccole e medie imprese a quello degli investitori professionali.

ALLEGATO N. 1

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI GESTORI E PER LA COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ANNOTAZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE

- A. Domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro
- 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro, sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica la denominazione sociale, la sede legale e

la sede amministrativa della società, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica per i soggetti comunitari, l'indirizzo del sito *internet* del portale, il nominativo e i recapiti di un referente della società e l'elenco dei documenti allegati.

- 2. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è corredata dei seguenti documenti:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese;
- b) elenco dei soggetti che detengono il controllo con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali con indicazione del soggetto per il tramite il quale si detiene la partecipazione indiretta per le partecipazioni indirette;
- c) la documentazione per la verifica dei requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo della società:
- i) per le persone fisiche:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 8 del Regolamento;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 11 del Regolamento;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione del registro delle imprese recante la dicitura antimafia.
- ii) per le persone giuridiche:
- verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella società o ente partecipante
- *d*) elenco nominativo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione direzione e controllo:
- e) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità per ciascuno dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo corredato dei relativi allegati;
- f) una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema riportato all'Allegato 2.
- B. Comunicazione per l'annotazione nella sezione

	COLIDOR	
speciale del registro		
1. Le banche e le imprese di investimento autorizzate alla		
prestazione dei servizi di investimento SIM, le imprese		
di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse		
dalle banche autorizzate in Italia, i gestori di cui		
all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del Testo Unico,		
limitatamente all'offerta di quote o azioni di OICR		
che investono prevalentemente in piccole e medie		
imprese e le banche, autorizzati ai relativi servizi di		
investimento comunicano, prima dell'avvio dell'attività,		
lo svolgimento del servizio di gestione di portale		
indicando la denominazione sociale, l'indirizzo del sito		
internet del portale, il corrispondente collegamento		
ipertestuale nonché il nominativo e i recapiti di un		
referente della società. La comunicazione è sottoscritta		
dal legale rappresentante della società.		
ALLEGATO 2		
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' D'IMPRESA E		
SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA		
A Attività d'impugga		
A. Attività d'impresa		
Il gestore descrive in maniera dettagliata le attività che		
intende svolgere. In particolare, il gestore indica:		
, gester gester		
1. le modalità per la selezione delle offerte da presentare		
sul portale;		
2. l'attività di consulenza eventualmente prestata in		
favore delle start-up innovative e delle PMI innovative		
dell'offerente in materia di analisi strategiche e		

	CUNSUD	
valutazioni finanziarie, di strategia industriale e di questioni connesse;		
3. se intende pubblicare informazioni periodiche sui traguardi intermedi raggiunti dalle <i>start up</i> innovative e dalle PMI innovative dall'offerente i cui strumenti finanziari sono offerti sul portale e/ o <i>report</i> periodici sull'andamento delle medesime società;		
4. se intende predisporre eventuali meccanismi di valorizzazione periodica degli strumenti finanziari acquistati tramite il portale ovvero di rilevazione dei prezzi delle eventuali transazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari;		
5. se intende predisporre eventuali meccanismi atti a facilitare i flussi informativi tra la <i>start-up</i> innovativa o la PMI innovativa l'offerente e gli investitori o tra gli investitori;		
5-bis. la descrizione delle procedure interne finalizzate alla verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, qualora intenda effettuarla per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto.		
6. altre eventuali attività.		
B. Struttura organizzativa		
Il gestore del portale fornisce in maniera dettagliata almeno le seguenti informazioni:		

aziendale

descrizione

della

struttura

(organigramma, funzionigramma ecc.) con l'indicazione dell'articolazione delle deleghe in essere all'interno dell'organizzazione aziendale e dei meccanismi di controllo predisposti nonché di ogni altro elemento utile ad illustrare le caratteristiche operative del gestore;

- 2. l'eventuale piano di assunzione del personale e il relativo stato di attuazione, ovvero l'indicazione del personale in carico da impiegare per lo svolgimento dell'attività. In tale sede, andrà altresì specificata l'eventuale presenza di dipendenti o collaboratori che abbiano svolto attività professionali o attività accademiche o di ricerca certificata presso Università e/o istituti di ricerca, pubblici o privati, in Italia o all'estero, in materie attinenti ai settori della finanza aziendale e/o dell'economia aziendale e/o del diritto societario e/o marketing e/o nuove tecnologie e/o in materie tecnicoscientifiche, con indicazione dei relativi ruoli e funzioni svolti all'interno dell'organizzazione aziendale;
- 3. le modalità, anche informatiche, per assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento;
- 4. i sistemi per gestire gli ordini raccolti dagli investitori ed in particolare per assicurare il rispetto delle condizioni previste all'articolo 17, comma 1, del presente regolamento;
- 5. le modalità per la trasmissione a banche e imprese di investimento degli ordini raccolti dagli investitori ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini;

	CONSOB	
6. una descrizione della infrastruttura informatica predisposta per la ricezione e trasmissione degli ordini degli investitori (affidabilità del sistema, <i>security</i> , <i>integrity</i> , <i>privacy</i> ecc.);		
7. il luogo e le modalità di conservazione della documentazione;		
8. la politica di identificazione e di gestione dei conflitti di interesse;		
9. la politica per la prevenzione delle frodi e per la tutela della <i>privacy</i> ;		
10. l'eventuale affidamento a terzi:		
a. della strategia di selezione delle offerte da presentare sul portale, specificando l'ampiezza e il contenuto dell'incarico;		
b. di altre attività o servizi.		
In particolare, andranno specificate le attività affidate, i soggetti incaricati, il contenuto degli incarichi conferiti e le misure per assicurare il controllo sulle attività affidate e per mitigarne i rischi connessi;		
11. l'eventuale presenza di incarichi di selezione delle offerte ricevuti da altri gestori, indicando l'ampiezza e il contenuto degli stessi;		

12. la struttura delle commissioni per i servizi offerti dal



gestore.	
L'allegato correda le disposizioni volte all'attuazione	
dell'articolo 50-quinquies, comma 5, lett. a) del Testo	
Unico e risponde anche alla finalità di costituire quel	
patrimonio informativo (che si aggiornerà	
periodicamente) a disposizione della Consob in grado di	
orientare e programmare l'azione di vigilanza.	
ALLEGATO 3	
INFORMAZIONI SULLA SINGOLA OFFERTA	
1. Avvertenza	
Il gestore assicura che per ciascuna offerta sia	
preliminarmente riportata con evidenza grafica la	
seguente avvertenza: "Le informazioni sull'offerta non	
sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob.	
L'offerente è l'esclusivo responsabile della completezza e	
della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso	
fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore	
che l'investimento, anche indiretto mediante OICR o	
società che investono prevalentemente in strumenti	
finanziari emessi da piccole e medie imprese è illiquido e	
connotato da un rischio molto alto.".	
2. Informazioni sui rischi	
Descrizione dei rischi specifici dell'offerente e	
dell'offerta.	
3. Informazioni sull'offerente e sugli strumenti	
5. Intormazioni sun orterente e sugni strumenti	

finanziari oggetto dell'offerta

- a) descrizione dell'offerente:
- per le start-up innovative e PMI innovative piccole e medie imprese, la descrizione del progetto industriale, con indicazione del settore di utilità sociale in caso di start-up innovative a vocazione sociale, del relativo business plan e l'indicazione del collegamento ipertestuale al sito internet dell'offerente ove reperire le informazioni richieste rispettivamente dall'articolo 25, commi 11 e 12, del decreto e dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33. Con riferimento all'informativa contabile, ove disponibile, dovranno essere riportati i dati essenziali al 31 dicembre precedente all'inizio dell'offerta relativi al fatturato, al margine operativo lordo e netto, all'utile d'esercizio, al totale attivo, al rapporto fra immobilizzazioni immateriali e il totale attivo, la posizione finanziaria netta, nonché il giudizio del revisore. Per l'informativa contabile completa dovrà essere espressamente indicato il collegamento ipertestuale diretto;
- per gli OICR che investono prevalentemente in *start up* innovative e PMI innovative piccole e medie imprese, il collegamento ipertestuale al regolamento o statuto e alla relazione semestrale dell'OICR e al documento di offerta contenente le informazioni messe a disposizione degli investitori, redatto in conformità all'allegato 1-*bis* del Regolamento approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

- per le start-up innovative e PMI innovative piccole e medie imprese, la descrizione del progetto industriale, con indicazione del settore di utilità sociale in caso di start-up innovative a vocazione sociale, del relativo business plan e l'indicazione del collegamento ipertestuale al sito internet dell'offerente ove reperire le informazioni richieste rispettivamente dall'articolo 25, commi 11 e 12, del decreto e dall'articolo 4, comma 3. del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33. Con riferimento all'informativa contabile, ove disponibile, dovranno essere riportati i dati essenziali al 31 dicembre precedente all'inizio dell'offerta relativi al fatturato, al margine operativo lordo e netto, all'utile d'esercizio, al totale attivo, al rapporto fra immobilizzazioni immateriali e il totale attivo, la posizione finanziaria netta. nonché il giudizio del revisore. Per l'informativa contabile completa dovrà essere espressamente indicato il collegamento ipertestuale diretto;

Eliminato in quanto viene introdotta una nuova sezione 7 dedicata alla revisione dei conti



- per le società che investono prevalentemente in *start up* innovative e PMI innovative piccole e medie imprese, la politica di investimento e l'indicazione delle società nelle quali detengono partecipazioni con indicazione del collegamento ipertestuale ai rispettivi siti *internet*;
- b) descrizione degli organi sociali e del *curriculum vitae* degli amministratori;
- c) descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, della percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale dell'offerente, dei diritti ad essi connessi e delle relative modalità di esercizio, nonché i criteri utilizzati per la determinazione del loro valore;
- d) descrizione delle clausole predisposte dalle *start-up* innovative o dalle PMI innovative con riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta (le modalità per la *way out* dall'investimento, presenza di eventuali patti di riacquisto, eventuali clausole di *lock up* e *put option* a favore degli investitori ecc.) con indicazione della durata delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24.

4. Informazioni sull'offerta

a) condizioni generali dell'offerta, ivi inclusa

b) descrizione **degli organi sociali dell'organo amministrativo** e del *curriculum vitae* degli amministratori;

viene introdotta una nuova sezione 6 dedicata all'organo di controllo

Eliminato in quanto

d) descrizione delle clausole predisposte dalle start-up innovative o dalle PMI innovative piccole e medie imprese con riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta (le modalità per la way out dall'investimento, presenza di eventuali patti di riacquisto, eventuali clausole di lock up e put option a favore degli investitori ecc.) con indicazione della durata delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24.

Modifica redazionale

l'indicazione dei destinatari, di eventuali clausole di efficacia e di revocabilità delle adesioni;

- b) informazioni sulla quota eventualmente già sottoscritta da parte degli investitori professionali o delle altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, con indicazione della relativa identità di questi ultimi;
- c) indicazione di eventuali costi o commissioni posti a carico dell'investitore, ivi incluse le eventuali spese per la successiva trasmissione degli ordini a banche e imprese di investimento ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini;

c-bis) indicazione di ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore in relazione all'eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote previsto dall'art. 100-ter, comma 2-bis, del TUF;

- c-ter) trattamento fiscale degli investimenti, con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi, nel caso di startup innovative e PMI innovative;
- d) descrizione delle modalità di calcolo della quota riservata agli investitori professionali o alle altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, nonché delle modalità e della tempistica di pubblicazione delle informazioni sullo stato delle adesioni all'offerta;
- e) indicazione delle banche e delle imprese di investimento cui saranno trasmessi gli ordini dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini di sottoscrizione

degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e descrizione delle modalità e della tempistica per l'esecuzione dei medesimi, nonché della sussistenza di eventuali conflitti di interesse in capo a tali banche e imprese di investimento soggetti;

- f) informazioni in merito al conto indisponibile acceso ai sensi dell'articolo 17, comma 6, alla data di effettivo addebito dei fondi sui conti dei sottoscrittori;
- g) informazioni in merito alle modalità di restituzione dei fondi nei casi di legittimo esercizio dei diritti di recesso o di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta;
- h) termini e condizioni per il pagamento e l'assegnazione/consegna degli strumenti finanziari sottoscritti;
- i) informazioni sui conflitti di interesse connessi all'offerta, ivi inclusi quelli derivanti dai rapporti intercorrenti tra l'offerente e il gestore del portale, coloro che ne detengono il controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo nonché gli investitori professionali o le altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, che hanno eventualmente già sottoscritto la quota degli strumenti finanziari ad essi riservata;
- j) informazioni sullo svolgimento da parte dell'offerente di offerte aventi il medesimo oggetto su altri portali;

CONSOD			
k) la legge applicabile e il foro competente;			
l) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le informazioni relative all'offerta.			
5. Informazioni sugli eventuali servizi offerti dal gestore del portale con riferimento all'offerta			
Descrizione delle attività connesse all'offerta svolte dal gestore del portale.	6. Informazioni sull'organo di controllo	Inserimento di tre	
	Descrizione dell'organo di controllo ove presente, con l'indicazione dei dati anagrafici dei componenti.	nuove sezioni su organo di controllo, revisori e consulenti finanziari, su cui si	
	7. Informazioni sulla revisione contabile	veda la Relazione Illustrativa	
	Descrizione, ove presente, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti con indicazione dei relativi dati anagrafici e descrizione dei giudizi rilasciati con riferimento agli ultimi due esercizi.		
	8. Informazioni sui consulenti legali o finanziari e sui pareri di esperti		
	Indicazione di eventuali consulenti legali e/o finanziari di cui si è avvalso l'offerente in relazione all'offerta.		
	Se nel documento d'offerta viene inserito un parere attribuito ad una persona in qualità di esperto, indicazione del nome, dell'indirizzo e della qualifica di tale persona e dei suoi eventuali interessi rilevanti		



* * *

[Sono inoltre definiti alcuni requisiti qualitativi della scheda dell'offerta]

Le informazioni sull'offerta sono facilmente comprensibili da un investitore ragionevole e sono fornite attraverso l'utilizzo di un linguaggio non tecnico o gergale, chiaro, conciso, ricorrendo, laddove possibile, all'utilizzo di termini del linguaggio comune. Le informazioni sono altresì rappresentate in modo da consentire la comparabilità delle offerte svolte tramite il portale.

La presentazione e la struttura del documento devono agevolarne la lettura da parte degli investitori, anche attraverso la scrittura in caratteri di dimensione leggibile. Tale documento è di lunghezza non superiore a cinque pagine in formato A4. Qualora vengano usati colori o loghi caratteristici della società, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni nei casi in cui il documento contenente le informazioni relative all'offerta venga stampato o fotocopiato in bianco e nero.

nell'offerente. In caso di informazioni provenienti da terzi, conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'offerente sappia o sia in grado di accertare, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicazione delle fonti delle informazioni.